

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06592/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6592 del 2026, proposto da

Alessandro Tripodi, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Adabbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonino Apreda, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dell'avviso pubblico, indetto dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, recante selezione comparativa distrettuale finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, nei ruoli del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, Area Funzionari, del personale non dirigenziale già reclutato ai sensi dell'art. 11 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nel

profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, per complessive n. 6.919 unità, pubblicato sul portale inPA in data 16 marzo 2026 e consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento alle clausole di cui agli art. 1 co. 2; art. 6 co. 16; artt. 7 e 8 del medesimo; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che a fondamento della domanda cautelare il ricorrente ha dedotto che *“il punteggio complessivo conseguibile (...), in applicazione della griglia valutativa dell'avviso (senza contare il punteggio attribuibile per il risultato conseguito con la prova scritta), ammonta a 48,625 punti su 60 (di cui 18,625 per anzianità, 27 per titolo di studio principale e 3 per titoli ulteriori), a fronte dei 57 punti su 60 conseguibili da qualsiasi A.U.P.P. del “primo concorso” titolare del solo titolo di accesso (30 di anzianità + 27 di titolo di studio), con un differenziale “strutturale” di oltre otto punti che rende sostanzialmente certa la collocazione del ricorrente in posizione deteriore in graduatoria, indipendentemente dall'esito della prova scritta e dal merito curricolare”* (cfr. pag. 7); e che l'impugnazione dell'avviso sarebbe sorretta dall'interesse a non vedere pregiudicate le *“chances di collocamento utile in graduatoria”*, e ciò sull'assunto che le clausole impugnite sarebbero *“suscettibili di causare una sostanziale “predeterminazione” del punteggio – e per tale via –*

dell'esito della selezione in favore dei candidati reclutati a mezzo del primo concorso" (cfr. pag. 8);

Rilevato che, alla luce di quanto dedotto, non è ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile, prospettato in modo meramente eventuale;

Considerato, inoltre, che il ricorrente ha chiesto, con istanza contenuta nel ricorso, di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami;

Visto l'art. 41, comma 4 c.p.a., in cui si prevede che *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Ritenuto che ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *"per pubblici proclami"* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di

pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero della Giustizia, gli oneri conseguenti all'espletamento

dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione cautelare e dispone nei sensi espressi in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Matthias Viggiano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO